

Circolare n°: 09/2019

Oggetto: *Nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.*

Sommario: E' stato pubblicato lo scorso 14 febbraio in G.U. Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali.

La riforma ha previsto rilevanti novità anche in tema di diritto societario, con la modifica di alcune disposizione del codice civile, soprattutto con riferimento alla nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.

Contenuto: _____

Tra le modifiche introdotte si segnalano:

- l'estensione delle soglie di cui all'art. 2477 commi 3 e 4 c.c., per le quali le s.r.l. sono assoggettate alla nomina dell'organo di controllo o di un revisore;
- la previsione che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore venga meno nel caso di mancato superamento per tre esercizi consecutivi, delle soglie di cui all'art. 2477 commi 3 e 4 c.c.;
- la previsione che in caso di inottemperanza dell'assemblea circa la nomina dell'organo di controllo o del revisore, vi provveda il Tribunale anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese (oltreché su istanza di ogni interessato).

La gran parte delle modifiche in materia di diritto societario, tra cui quelle sopra menzionate, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto, e pertanto a partire dal prossimo 16 marzo.

Nella presente circolare evidenziamo nel dettaglio le modifiche introdotte, nonché gli effetti derivanti dal mancato assolvimento dei nuovi obblighi di legge.

Indice: _____

P.1 ————— NUOVA DISCIPLINA
P.2 ————— EFFETTI

NUOVA DISCIPLINA:

Il nuovo Codice delle Crisi d'impresa e dell'insolvenza modifica radicalmente la **disciplina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.** ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando notevolmente la platea delle società obbligate alla nomina.

SITUAZIONE ANTE RIFORMA

Si ricorda che il testo previgente di cui al predetto articolo prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) "per due" esercizi consecutivi ha superato "due" dei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435-bis c.c. ovvero totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità (tale obbligo di nomina cessa se, **per "due" esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati).

SITUAZIONE POST RIFORMA

Vengono ora introdotti nuovi limiti all'art. 2477 commi 3 e 4 c.c., prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) "per due" esercizi consecutivi ha superato "uno" dei seguenti limiti ovvero totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità (tale obbligo di nomina cessa se, **per "tre" esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati).

Si evidenzia pertanto che oltre alle nuove soglie previste per la nomina dell'organo di controllo, sono modificati altresì:

- il numero dei parametri da superare per due esercizi consecutivi perché si manifesti l'obbligo di nomina: **dal superamento di due parametri si passa ad uno solo (anche diversificato)**;

- il numero degli esercizi (in cui non sia superato alcuno dei predetti limiti) per la cessazione dell'obbligo di nomina: **da due esercizi consecutivi si passa a tre esercizi consecutivi.**

N.B: in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine per l'adeguamento degli statuti (nove mesi dal 16.03.2019) e pertanto **agli esercizi 2017 e 2018.**

TERMINE PER LA NOMINA

Il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore è fissato in **nove mesi decorrenti dal 16 marzo 2019** (30-esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU). Entro il medesimo termine le s.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l'atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell'organo di revisione/controllo (collegio sindacale o sindaco unico).

Quindi **entro il 16 dicembre 2019** le s.r.l. dovranno risultare in linea con le nuove norme in materia di controlli societari, essenziali per dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa e dell'insolvenza (riforma delle procedure concorsuali e di sovra-indebitamento) che entreranno in vigore invece dal 15 agosto 2020.

Per evitare di procedere a specifiche convocazioni, l'impresa potrebbe valutare opportunamente la nomina dell'organo di controllo o del revisore nel corso dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio 2018, ove lo statuto lo preveda.

In mancanza di una posizione ufficiale governativa alcuni autori¹ ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica statutaria, la nomina deve essere fatta **entro trenta giorni** dall'approvazione del bilancio come previsto dall'art. 2477 comma 6 c.c.

Sempre secondo tale linea interpretativa, per quanti invece dovranno procedere alla modifica delle disposizioni statuarie, entro nove mesi dalla pubblicazione del nuovo

¹ Cfr. Il Sole 24 Ore del 11 gennaio 2019, "Estesa la platea di Srl obbligate alla nomina di sindaci o revisori", Nicola Cavalluzzo, Alessandro Montinari.

Codice, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatterà decorsi trenta giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti.

Indipendentemente dalle interpretazioni normative appare comunque inopportuna la nomina del revisore in prossimità del fine anno, considerato che il medesimo revisore non avrebbe la possibilità di svolgere le adeguate verifiche utili all'espressione del giudizio di bilancio.

EFFETTI:

CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA

Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione dell'art. 2477 comma 5 c.c. è previsto che caso di inottemperanza da parte dell'assemblea vi provvede il Tribunale:

- su richiesta di qualsiasi soggetto interessato;
- su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.

Pertanto viene ora esteso al Conservatore l'onere di appurare la sussistenza dell'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore, segnalando l'omissione al Tribunale affinché provveda alla relativa nomina.

I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

- dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 c.c. (omessa convocazione assembleare);
- dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Inoltre si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell'organo di controllo ² (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

Restiamo a disposizione per informazioni e assistenza

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan

² Cfr. Massima I.D.10 Comitato Triveneto dei Notai.